

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDI' 23 LUGLIO 2003

174^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(193) CHIUSOLI ed altri. - Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinvio in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002.

(1176) PEDRIZZI ed altri. - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

(1207) EUFEMI ed altri. - Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

(1267) SAMBIN ed altri. - Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi.

(1992) SCALERA. - Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno.

(2135) SCALERA. - Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio 2003.

Il presidente PEDRIZZI, relatore, dà conto dei lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge, ricordando come esso abbia condotto l'esame delle proposte legislative con il costante ausilio sia del Coordinamento nazionale dei Confidi, sia con gli organismi direttamente interessati e competenti su tale materia come la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana. Del resto, dopo la formale audizione di tali organismi, insieme all'Unioncamere, la valutazione delle varie formulazioni legislative è stata esaminata anche in maniera informale con tali soggetti.

Il testo approvato dal Comitato ristretto in data 17 luglio 2003 e pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta rappresenta il risultato di uno sforzo continuo di ricercare punti di convergenza quanto più condivisi e apprezzabili, in una materia resa

più complessa dalle aspettative legate all'accordo di Basilea sui criteri di calcolo dei coefficienti di capitalizzazione minima delle banche.

L'importanza dell'obiettivo di delineare una riforma diretta a rafforzare l'operatività dei Confidi emerge, con tutta evidenza, qualora si considerino le evoluzioni in atto con riferimento alla revisione dei citati criteri di calcolo.

Infatti, come già da tempo avvertito dalle organizzazioni rappresentative dei Confidi, l'attività tipica di tali organismi, consistente nella prestazione di garanzie collettive alle piccole e medie imprese associate, deve essere adattata alle recenti proposte del Comitato di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sul riconoscimento delle garanzie (individuali e reali) ai fini di gestione del rischio di credito.

Come è noto, una delle principali critiche rivolte al nuovo accordo sui requisiti patrimoniali riguarda i possibili effetti negativi sulle piccole e medie imprese. In particolare, esse temono di subire un aumento del costo e/o una minore disponibilità di credito. L'aumento di costo potrebbe derivare dal fatto che per queste imprese non è possibile avere un *rating* esterno e le proposte avanzate per calcolare l'assorbimento patrimoniale dei *rating* interni appaiono particolarmente onerose: ciò potrebbe comportare un requisito patrimoniale più elevato – quindi un maggiore costo per la banca – rispetto a un'impresa che goda di un buon *rating*.

Tuttavia, va rilevato che nella più recente proposta del Comitato di Basilea sono state introdotte specifiche modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai crediti alle imprese di minori dimensioni. Le esposizioni verso le società con fatturato fino a 50 milioni di euro vengono assoggettate, a parità di rischio di fallimento, a requisiti patrimoniali inferiori rispetto a quelli relativi alle società più grandi. I finanziamenti di importo non superiore a un milione di euro riceveranno un trattamento ancor più favorevole. Inoltre, le nuove norme danno la possibilità di avvalersi dell'intervento dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi.

Tuttavia, per svolgere il loro ruolo nel nuovo contesto regolamentare e di mercato, i Confidi devono adeguare la propria struttura in termini dimensionali e procedurali. Occorre, inoltre, la revisione del quadro normativo di riferimento, e a tale obiettivo tende l'articolato approvato dal Comitato ristretto.

Vi è dunque l'esigenza di operare un cambiamento strategico nelle modalità operative dei Confidi che, anche nel nuovo quadro regolamentare, dia significato economico alle garanzie da essi rilasciate, consenta alle banche di impiegare tali strumenti ai fini di un'effettiva attenuazione del rischio e possa fornire alle banche quelle informazioni necessarie nell'attività di gestione del rischio di credito alle piccole e medie imprese. Passando ad illustrare gli elementi qualificanti del testo accolto dal collegio minore, il Presidente-relatore sottolinea come venga previsto un rafforzamento patrimoniale dei Confidi, sia in termini di requisiti patrimoniali minimi che di incentivazione alle fusioni ed aggregazioni. In tale contesto si inseriscono anche le norme che prevedono per le società cooperative, le quali divengono società consortili o consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di non essere soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

Di particolare rilievo a tale proposito risulta la disposizione del comma 6 dell'articolo 14. Viene recepita inoltre, con l'articolo 8 del testo unificato, una proposta del Coordinamento Nazionale dei Confidi diretta a prevedere una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (legge n. 662 del 1996, articolo 100,

lettera a)) al fine di creare un sistema nazionale di garanzia articolato su due livelli: un primo livello (garanzia diretta) riservato ai Confidi ed agli altri garanti operanti sul territorio, un secondo livello (controgaranzia) affidato al Fondo.

La riforma è volta, in particolare, a rafforzare e dare continuità all'azione del Fondo, la cui operatività appare attualmente indebolita, conservandone l'unitarietà: un Fondo nazionale dovrebbe infatti avere - in virtù proprio delle elevate dimensioni e dell'efficace ripartizione dei rischi - un *rating* migliore rispetto a fondi regionali più piccoli e maggiormente esposti al rischio. Modificando alcune regole di funzionamento, inoltre, se ne adegua l'operatività a quanto previsto in materia di garanzie dal nuovo accordo di Basilea sul capitale di vigilanza delle banche.

Più in dettaglio, il progetto di riforma contenuto nell'articolo 8 prevede, al comma 1, il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione.

Tale conferimento consentirebbe di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo permettendo l'accesso al capitale della società a soggetti diversi dallo Stato (Regioni, enti pubblici, Camere di Commercio, confidi e loro associazioni nazionali di rappresentanza, banche ecc). Lo Stato e le Regioni e gli altri enti pubblici conserverebbero comunque la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La controgaranzia della società è concessa a "prima richiesta" in via prioritaria a copertura di garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate, a loro volta, "a prima richiesta" dai Confidi che sarebbero così spinti, ma anche aiutati, ad adeguarsi alle disposizioni dettate da Basilea 2.

In caso di inadempimento dell'impresa affidata i finanziatori potranno far valere la garanzia direttamente nei confronti del Fondo.

Va rilevato che il comma 4 dell'articolo 8 estende, sostanzialmente, anche al Fondo di garanzia dell'Artigiancassa il medesimo meccanismo di intervento.

Viene favorita l'evoluzione dei confidi consentendo, nel rispetto dei principi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In effetti, la solidità patrimoniale e la reputazione connesse all'assunzione dello *status* di intermediario finanziario vigilato potrebbero facilitare, per i confidi, la possibilità di ottenere una positiva valutazione da parte delle agenzie di *rating* e delle banche finanziatrici e, quindi, di godere indirettamente dei vantaggi legati alla nuova regolamentazione di Basilea.

A tal fine, l'articolo 9 del testo unificato prevede la possibilità che l'attività di garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da parte di banche, secondo il modello delle banche cooperative. In particolare, alle banche che - in base al proprio statuto - svolgano detta attività in misura rilevante rispetto alle altre forme di operatività, trovano applicazione, in quanto compatibili, alcune delle norme - specificamente individuate - che regolano l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Tali soggetti si configurerebbero come una speciale sub-categoria nell'ambito delle "banche cooperative", con una propria denominazione, normativamente protetta in virtù dell'esplicito richiamo all'articolo 3 del disegno di legge, e una regolamentazione in parte modificata per tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'operatività di tali intermediari e delle categorie di soggetti che possono far parte della compagine sociale.

Infatti, il comma 3 del citato articolo 9 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione, al fine di tenere conto delle specificità operative dei nuovi soggetti bancari. Potrà essere, ad esempio, previsto un ampliamento della competenza territoriale dall'ambito comunale, proprio delle banche di credito cooperativo ordinarie, ad uno più vasto (quale provincia o regione) che consenta di reperire un sufficiente numero di imprese associate.

Per quanto concerne, invece, l'evoluzione dei confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (forse l'aspetto più controverso del provvedimento) la soluzione adottata deve essere letta alla luce del combinato disposto dell'articolo 10 e del successivo articolo 17 del testo unificato.

A regime, verrebbero disciplinate due categorie di confidi: confidi "minori", che continuerebbero ad essere iscritti in un'apposita sezione dell'articolo 106 e la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva fidi) e intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico, cui verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniali *ad hoc*. Tali soggetti potrebbero esercitare, prevalentemente in favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente) anche alcune attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione. Solo in via residuale (nella misura massima stabilita dalla Banca d'Italia) potrebbero esercitare le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.

In via transitoria, l'articolo 17 attribuisce ai confidi in possesso di requisiti dimensionali dimezzati rispetto a quelli fissati in via ordinaria la possibilità di iscrizione "volontaria" all'articolo 107 (il Testo unico bancario fissa in 200 miliardi il volume di attività finanziaria e in 10 miliardi i mezzi patrimoniali i requisiti degli intermediari finanziari). Detti soggetti possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e hanno tre anni di tempo dall'iscrizione per adeguarsi ai requisiti minimi richiesti in via ordinaria. I Confidi iscritti, in via provvisoria, in base alla disciplina recata dall'articolo 17, oltre alla prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nel nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 155 del testo unico bancario (prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria e attività legate alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia); resterebbe in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Infine, i confidi che all'entrata in vigore della legge gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino allo stesso termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'apprezzamento del Governo per il lavoro del Comitato ristretto e il giudizio positivo illustrato sull'articolato dal presidente-relatore.

Si riserva peraltro di esprimere un più compiuto giudizio, anche per i profili di copertura

finanziaria, nel prosieguo dell'esame.

Interviene il senatore PASQUINI, il quale chiede chiarimenti in merito alle disposizioni recate dall'articolo 8 e dall'articolo 17, comma 6, esprimendo, in particolare, perplessità su tale ultima disposizione, soprattutto se correlata a quanto previsto dall'articolo 10.

Il PRESIDENTE relatore osserva che tali rilievi potranno essere approfonditi nella fase della discussione generale sull'articolato illustrato. Propone quindi alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 3 ottobre 2003.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore BRUNALE sollecita lo svolgimento delle interrogazioni da lui presentate n. 3-01126 e n. 3-01089.

Il presidente PEDRIZZI assicura che terrà conto di tale sollecitazione nella definizione delle sedute della prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta già convocata per domani 24 luglio 2003 alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.